



IL TRIBUNALE DI SIRACUSA

Sezione Prima Civile – Settore Procedure Concorsuali

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dorotea Quartararo	Presidente
Federico Maida	Giudice rel.
Nicoletta Rusconi	Giudice

nel procedimento unitario iscritto al n. r.g. **84/2023** avente ad oggetto la trattazione unitaria delle seguenti domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla procedura di liquidazione giudiziale;

Procedimento n. 84-1/2023

promosso da:

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, in persona del rappresentante del Pubblico Ministero;

Ricorrente

contro:

ARETUSA S.R.L. (C.F. 01630850897) con il patrocinio dell'avv. Bruno LEONE e dell'avv. Marco SPADARO, giusta procura in atti;

Debitrice resistente

avente ad oggetto: richiesta di apertura della liquidazione giudiziale;

Procedimento n. 84-4/2023

promosso da:

ARETUSA S.R.L. (C.F. 01630850897) con il patrocinio dell'avv. Bruno LEONE e dell'avv. Marco SPADARO, giusta procura in atti;

avente ad oggetto: richiesta di omologazione del concordato preventivo;

ha emesso il seguente

DECRETO

letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale presentato dal Pubblico Ministero nei confronti di ARETUSA S.R.L. (n. 84-1/2023 P.U.);

rilevato che con decreto in data 28/11/2023 è stata fissata l'udienza del 21/12/2023 per l'audizione delle parti;

rilevato che la società debitrice si è costituita nel procedimento volto all'apertura della liquidazione giudiziale con memoria depositata in data 21/12/2023, dando atto del deposito, in pari data, della domanda di assegnazione del termine ex art. 44, comma 1, CCI, con riserva di depositare, entro il termine assegnato, domanda di concordato preventivo con prosecuzione diretta dell'attività aziendale;

rilevato che, in effetti, con ricorso depositato in data 21/12/2023, e dunque nel rispetto del termine perentorio di cui all'art. 40, comma 10, CCI, la ARETUSA s.r.l. ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, riservandosi di presentare, ex art. 44, comma 1, CCI, la proposta e il piano;

rilevato che con decreto in data 22/12/2023 il Tribunale, in composizione collegiale, ha concesso alla società debitrice termine, ai sensi dell'art. 44, comma 1, CCII, sino al 19/02/2024 per presentare la proposta e il piano, nominando quale commissario giudiziale l'avv. Giuseppe LIBRIZZI, e contestualmente disposto la riunione della domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza alla domanda, già pendente, di apertura della liquidazione giudiziale avanzata dal Pubblico Ministero, per la trattazione unitaria;

rilevato che la ricorrente, in data 19/2/2024, e quindi entro il termine assegnato, ha depositato la proposta di concordato con il piano;

rilevato che, con decreto in data 12/03/2024, il Tribunale ha assegnato alla debitrice termine di giorni quindici per provvedere a chiarire ed integrare la proposta, il piano e la relazione del professionista sotto i diversi profili evidenziati in seno al medesimo decreto;

rilevato che, con memoria depositata in data 27/03/2024, la debitrice proponente ha replicato alla richiesta di chiarimenti ed integrazioni;

rilevato che, con decreto in data 11/4/2024, il Tribunale, ritenendo che i chiarimenti resi e le integrazioni effettuate, non risultavano idonee a superare i profili di inammissibilità della domanda evidenziati, fissava la comparizione delle parti per l'udienza del 14/05/2024;

rilevato che, con memoria depositata in data 13/05/2024, la debitrice ha fornito ulteriori chiarimenti ed integrazioni ed ha modificato la proposta, prevedendo la cessione ai creditori del diritto di promuovere l'azione di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, ad essa società spettante, nei confronti di dei sigg. Spuria Antonio, Spuria Cristina, Sanna Annalisa, Lantieri Cristina e di chiunque altro a vario titolo abbia potuto concorrere a cagionare un danno alla società e ai suoi creditori, e il relativo credito risarcitorio, da esperirsi a cura di un liquidatore giudiziale che il Tribunale nominaerà ai sensi dell'art. 114 CCII;

rilevato che il Pubblico Ministero ha depositato memoria;

rilevato che, all'udienza del 14/05/2024 il Collegio rinviava all'udienza del 28/05/2024, al fine di consentire alla debitrice di replicare alla memoria del Pubblico Ministero;

rilevato che, con memoria depositata in data 24/05/2024, la debitrice ha fornito ulteriori chiarimenti;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28/05/2024;

letto il parere del commissario giudiziale;

valutata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 84 CCII, trovandosi la società in stato di insolvenza, avuto particolare riguardo ai dati esposti nella situazione patrimoniale, economico e finanziaria ex art. 87, comma 1, lett. a), CCII, e alle evidenze delle scritture contabili depositate ex art. 39, comma 1, CCII;

ritenuta la completezza della documentazione depositata, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 39 e ss. e 84 e ss. CCII, anche con riguardo all'indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché relativamente all'utilità che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore;

osservata la conformità dei contenuti formali e sostanziali del piano alle previsioni dell'art. 87, commi 1 e 2, CCII;

rilevato che, stante la continuità aziendale prevista, il piano è corredato, in conformità all'art. 87, comma 1, lett. e), CCII, del piano industriale con l'indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria, nonché, ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett. f), CCII, stante la prosecuzione dell'attività d'impresa in forma diretta con l'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;

rilevata l'adeguatezza e sufficiente completezza della relazione ex art. 87, comma 3, CCII, redatta da professionista in possesso dei requisiti di legge, anche all'esito delle successive integrazioni;

osservato che la proposta prevede la prosecuzione dell'attività di impresa, in conformità alle previsioni dell'art. 84 CCII, secondo il piano industriale,

economico e finanziario allegato alla proposta, mettendo a disposizione dei creditori le disponibilità liquide che si renderanno disponibili negli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028, stimate in complessivi Euro 695.646, nonché le ulteriori somme suindicate facenti parte dell'attivo della società nonché la nuova finanza apportata dalla sig.ra Lantieri Alessandra, per complessivi euro 722.971,22;

rilevato che, in esito alle successive modifiche ed integrazioni, la proposta prevede il pagamento integrale delle spese di giustizia, dei crediti prededucibili, e il soddisfacimento dei creditori privilegiati e dei creditori chirografari sulla base della seguente previsione:

Attivo disponibile	722.971,22 €			
		valore	nuova	%
Riparto		valore di liquidazione	finanza	soddisfacimento
		268.941,75 €	429.029,47 €	25.000,00 €

Crediti prededucibili

Commissario Giudiziale e spese di procedura	59.800,00 €			100%
Professionista attestatore	31.200,00 €			100%
Difensori	62.400,00 €			100%
Advisor per la redazione del piano	31.200,00 €			100%
Crediti sorti in pendenza di procedura	24.081,70 €			100%
	totale	208.681,70 €	208.681,70 €	

Valore eccedente residuo 60.260,05 € 429.029,47 €

Fondo rischi retribuzioni pregresse	100.000,00 €	60.260,05 €	39.739,95 €
Fondo rischi generico	15.000,00 €		15.000,00 €

Valore eccedente residuo

Crediti privilegiati 374.289,52 €

Classe 1 - Dipendenti retribuzioni	17.497,00 €	- €	17.497,00 €	100%
Classe 2 - Dipendenti TFR	74.913,97 €	- €	74.913,97 €	100%

Valore eccedente residuo

281.878,55 €

Crediti chirografari

Classe 3 - Professionisti	44.722,00 €	3.354,15 €	7,50%
---------------------------	-------------	------------	-------

Classe 4 - Banche (ipotesi con surroga MCC)	16.588,16 €	1.161,17 €	7,00%
---	-------------	------------	-------

Classe 5 - Debiti tributari contributivi e assicurativi	3.580.357,26 €	243.464,29 €	6,80%
		25.000,00 €	7,50%

Classe 6 - Debiti tributari diversi	51.882,74 €	3.372,38 €	6,50%
-------------------------------------	-------------	------------	-------

Classe 7 - Fornitori	290.834,51 €	17.450,07 €	6,00%
----------------------	--------------	-------------	-------

Classe 8 - crediti risarcitori	240.000,00 €	13.076,49 €	5,45%
--------------------------------	--------------	-------------	-------

ritenuto che la proposta rispetta i requisiti di cui all'art. 84 CCII, in quanto, trattandosi di concordato il continuità aziendale, prevede la distribuzione del valore di liquidazione del patrimonio nel pieno rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, secondo la cd. regola della priorità assoluta, e del valore eccedente quello di liquidazione, secondo la cd. regola della priorità relativa; prevede altresì la soddisfazione dei crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751bis n. 1), c.c., nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione sul valore di liquidazione e sul valore eccedente quello di liquidazione;

ritenuta la la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi, con particolare riguardo alle previsioni di cui all'art. 85 CCII, posto che la suddivisione dei creditori concorsuali e la differenziazione dei trattamenti riservati alle singole classi trova ragionevole giustificazione nella omogeneità della posizione e degli interessi degli appartenenti a ciascuna di esse;

ritenuta, in definitiva, la ritualità della proposta di concordato in continuità aziendale e la non manifesta inidoneità del relativo piano alla soddisfazione dei creditori, come prospettata dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali;

ritenuto, in particolare, che i profili di criticità riscontrati in ordine alla esatta determinazione del debito verso i dipendenti, potranno essere vagliati dal Commissario giudiziale nell'ambito delle attività di verifica che questi è chiamato a svolgere in vista della redazione della relazione particolareggiata di cui all'art. 105 CCII, e segnatamente la verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori, la verifica dei dati aziendali, della fattibilità del piano e del contenuto della proposta, se del caso mediante l'ausilio di un coadiutore e previa acquisizione delle informazioni contenute nelle banche dati pubbliche e di ogni altra documentazione ritenuta utile;

ritenuto che, al fine di assicurare una completa informazione ai creditori ai fini dell'esercizio del diritto di voto, occorre che la debitrice provveda a depositare una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;

visto l'artt. 47 CCII;

DICHIARA

aperta la procedura di concordato preventivo di **ARETUSA S.R.L.** (C.F. 01630850897), con sede in Siracusa, via Tremmilia n. 145, C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese 01630850897, in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, dott. Aldo CASSONE;

nomina giudice delegato per la procedura di concordato il **dott. Federico Maida**;

conferma il commissario giudiziale nella persona dell'**avv. Giuseppe LIBRIZZI**;

STABILISCE

la data iniziale dell'**1/10/2024** e la data finale del **5/10/2024** per l'espressione del voto dei creditori, che dovrà essere manifestato esclusivamente con modalità telematiche, a mezzo di posta elettronica certificata invitata al Commissario giudiziale; eventuali voti trasmessi in forme diverse o al di fuori del periodo compreso tra la data iniziale e la data finale sopra fissate, saranno considerati inefficaci;

FISSA

il termine del **30/06/2024** per l'invio ai creditori della comunicazione di cui all'art. 104, comma 2, CCII, che il Commissario giudiziale avrà cura di effettuare all'esito della verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori e delle eventuali rettifiche che sarà necessario apportare;

FISSA

il termine perentorio non superiore quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, per il deposito, a cura del debitore, nella cancelleria del tribunale della somma di € 12.000, pari circa al 20 % dell'importo per spese che si presumono necessarie per l'intera procedura; la somma dovrà essere versata su c/c bancario intestato alla società in concordato preventivo, in persona del Commissario Giudiziale, da aprirsi presso un Istituto di Credito prescelto dal Commissario;

ASSEGNA

al debitore termine di giorni quindici dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito di una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa:

ORDINA

la comunicazione del presente decreto al debitore, al Commissario giudiziale, al Pubblico Ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell'impresa ammessa al concordato, qualora presenti;

ORDINA

altresì, la pubblicazione per estratto del presente decreto, a cura della cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 45 CCII;

Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 28/05/2024.

Il Presidente

Dorotea Quartararo